REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. 24

Quinto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale.

(GU n.19 del 16-5-2020)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
del 31 dicembre 2019 - Anno 50 n. 19 - Parte I)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa della Liguria
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalita'

1. La presente legge e' finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali e di regolamenti regionali gia' implicitamente abrogati o comunque non piu' operanti o applicati.

Art. 2
Disposizioni di adeguamento allo Statuto regionale

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro);

b) legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria);

c) art. 23 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

d) art. 25 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010);

e) articoli 11 e 12 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile),

alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro);

f) articoli 23 e 24 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

Art. 3
Abrogazione

1. Sono o rimangono abrogate le leggi e i regolamenti regionali contenuti rispettivamente negli elenchi «A» e «B» allegati alla presente legge.

2. E' o rimane abrogato l'art. 22 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

3. Al fine di assicurare la certezza del diritto, sono o rimangono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali contenute nell'elenco «C», allegato alla presente legge, restando impregiudicati gli effetti abrogativi gia' prodotti con la precedente abrogazione.

4. L'abrogazione di norme gia' abrogate non comporta reviviscenza.

Art. 4
Norma transitoria

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

2. Le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.

Art. 5
Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi' 24 dicembre 2019

Il Presidente: Toti

(Omissis).